

**ANALISI DEL DECRETO SVILUPPO
convertito nella Legge n. 106 del 12 luglio 2011
APPROFONDIMENTO DELLE PRINCIPALI NORME
FISCALI ED IN MATERIA DI LAVORO**

a cura di Celeste Vivenzi

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2011 la Legge n. 106 del 12/07/2011 che ha convertito in maniera definitiva il famoso "Decreto sviluppo" (D.L. 70/2011).

NUOVI LIMITI PER LA CONTABILITA' SEMPLICATA

Il decreto sviluppo (D.L. 70/2011) modifica i limiti per la tenuta della contabilità semplificata:

TABELLA DI RIFERIMENTO

ATTIVITA'	VECCHIO LIMITE RICAVI	NUOVO LIMITE RICAVI
PRESTAZIONE SERVIZI	EURO 309.874,14	EURO 400.000
ALTRE ATTIVITA'	EURO 516.456,90	EURO 700.000

NON SONO STATI INVECE MODIFICATI I LIMITI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE IVA TRIMESTRALE ai fini I.V.A..

TABELLA DI RIFERIMENTO

PRESTAZIONE SERVIZI	EURO 309.874,14 VOLUME AFFARI
ALTRE ATTIVITA'	EURO 516.456,90 VOLUME AFFARI

I **SOGGETTI INTERESSATI** al nuovo limite della contabilità semplificata sono imprese individuali, società in nome collettivo, società in accomandita semplice ed equiparate, enti non commerciali esercenti attività commerciale in via prevalente. Le società di capitali sono obbligatoriamente nel regime ordinario.

PROFESSIONISTI

Questi soggetti sono naturalmente nel regime semplificato salvo opzione per la contabilità ordinaria indipendentemente dalla cifra dei compensi percepiti.

I ricavi della tabella sopra indicata devono essere ragguagliati ad anno solo per il primo anno di attività.

Per i contribuenti che rientrano nei “limiti” il regime naturale è la contabilità semplificata salvo opzione per quella ordinaria da indicare nel quadro VO della dichiarazione IVA (l'opzione è valida per ciascun anno fino a revoca).

COME COMPORTARSI IN CASO DI ESERCIZIO DI PIU' ATTIVITA' CON ANNOTAZIONE DISTINTA DEI RICAVI

Al fine di stabilire quale regime contabile adottare occorre:

- 1) verificare che per l'intera attività sia rispettato il limite massimo di € 700.000;
- 2) individuare l'attività prevalente (servizi od altre attività) ed applicare il regime contabile indicato dalla nuova normativa.

COME COMPORTARSI IN CASO DI ESERCIZIO DI PIU' ATTIVITA' SENZA ANNOTAZIONE DISTINTA DEI RICAVI

Al fine di stabilire quale regime contabile adottare occorre:

- 1) si considera prevalente l'attività commerciale e pertanto ha valore il limite di € 700.000.

ESEMPIO 1: ATTIVITA' MISTA CON RICAVI SEPARATI

RICAVI LORDI	€	50.000
PER SERVIZI	€	50.000
ALTRE ATTIVITA'	€	600.000

L'AZIENDA può adottare la contabilità semplificata.

ESEMPIO 2: ATTIVITA' MISTA CON RICAVI SEPARATI

RICAVI LORDI	€	600.000
PER SERVIZI	€	500.000
ALTRE ATTIVITA'	€	100.000

ATTIVITA' PREVALENTE SERVIZI € 500.000: in quanto superiore al limite di € 400.000 l'azienda non può adottare la contabilità semplificata.

ESEMPIO 3: ATTIVITA' MISTA SENZA RICAVI SEPARATI

RICAVI LORDI	€	650.000
PER SERVIZI	€	50.000
ALTRE ATTIVITA'	€	600.000

SI PRENDE IN CONSIDERAZIONE IL LIMITE MASSIMO DI RICAVI PARI AD € 650.000 e in quanto inferiore ad € 700.000 l'azienda può adottare la contabilità semplificata.

ESEMPIO 4: ATTIVITA' MISTA SENZA RICAVI SEPARATI

RICAVI LORDI	€	800.000
PER SERVIZI	€	400.000
ALTRE ATTIVITA'	€	400.000

SI PRENDE IN CONSIDERAZIONE IL LIMITE MASSIMO DI RICAVI PARI AD € 800.000 e, in quanto superiore ad € 700.000, l'azienda non può adottare la contabilità semplificata.

ESEMPIO 5: IL CASO DELL'ATTIVITA' SEPARATA PER OBBLIGO (art. 36)

RICAVI LORDI	€	1.000.000
PER SERVIZI	€	00.000
ALTRE ATTIVITA'	€	600.000

In questo caso l'azienda si trova in contabilità ordinaria per l'attività di servizi e in contabilità semplificata per l'altra attività.

DA QUANDO SI APPLICANO I NUOVI LIMITI?

Secondo autorevoli pareri il nuovo regime dovrebbe entrare in vigore a decorrere dal 01.01.2011 (anche l'ultima norma in materia che aveva ritoccato tali limiti risalente al 2001 ha agito in questo modo).

Il problema è in attesa di una pronuncia ufficiale e, se questo verrà confermato, per la scelta del regime occorrerà fare riferimento ai compensi dell'anno 2010.

COSA FARE PER IL PASSAGGIO DALLA CONTABILITA' SEMPLIFICATA A QUELLA ORDINARIA?

- 1) Predisposizione prospetto iniziale al 01.01.2011 da trascrivere sul registro Inventari;
- 2) esercitare le eventuali opzioni da esercitare nella dichiarazione Iva.

COSA FARE PER IL PASSAGGIO DALLA CONTABILITA' ORDINARIA A QUELLA SEMPLIFICATA?

- 1) Attenzione: potrebbero esserci conseguenze fiscali per la tassazione dei Fondi in sospensione d'imposta (i.e. Fondo rivalutazione D.L. 185-2008) con la relativa tassazione in UNICO quadro RG;
- 2) i Fondi TFR, TFM, "Svalutazione crediti" non saranno tassati ma sono da indicare nel registro degli acquisti.

Come già descritto precedentemente il Decreto sviluppo nulla ha detto in merito ai limiti per l'applicazione delle liquidazioni Iva trimestrali. Pertanto resta invariata la tabella in vigore.

TABELLA DI RIFERIMENTO AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DELL'IVA

PRESTAZIONE SERVIZI	EURO 309.874,14 VOLUME AFFARI
ALTRE ATTIVITA'	EURO 516.456,90 VOLUME AFFARI

ESEMPI DI CALCOLO PER SCEGLIERE IL REGIME DI LIQUIDAZIONE IVA**ESEMPIO 1: ESERCIZIO DI PIU' ATTIVITA' SENZA INDICAZIONE SEPARATA DEI RICAVI**

SI CONSIDERA IL LIMITE GLOBALE DI EURO 516.456,90.

ESEMPIO 2: ESERCIZIO DI PIU' ATTIVITA' CON INDICAZIONE SEPARATA DEI RICAVI

Si deve far riferimento ad entrambi i limiti

PRESTAZIONE SERVIZI	EURO 309.874,14 VOLUME AFFARI
ALTRE ATTIVITA'	EURO 516.456,90 VOLUME AFFARI

ESEMPIO 3: CONTABILITA' SEPARATA PER OBBLIGO (ART. 36 c. 2)

I limiti vanno applicati separatamente e si potrebbe avere una attività con liquidazione trimestrale e una con liquidazione mensile

ESEMPIO 4: CONTABILITA' SEPARATA PER OPZIONE (ART. 36 c. 3)

Per applicare la liquidazione trimestrale occorre che il volume d'affari dei servizi non superi i 309.874,14 € e quello per le altre attività i 516.456,90 €.

LA RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI

L'articolo 7 del D.L. n.70 del 13 maggio 2011 riapre i termini per rideterminare il valore fiscale di carico di terreni a destinazione agricola ed edificabile e di partecipazioni in società non quotate.

L'articolo 7 del D.L. n.70, prevede che :

- 1) i beni da rivalutare siano posseduti alla data del 1° luglio 2011;
- 2) predisposta la perizia di stima entro il 30 giugno 2012;
- 3) versare l'imposta sostitutiva (o la prima rata)entro il 30 giugno 2012.

COME SI PAGA

L'imposta sostitutiva può essere versata in tre rate, la seconda al 30 giugno 2013 e la terza un anno dopo, con interessi al 3% annuo.

CALCOLO DI CONVENIENZA

La convenienza a rivalutare sta nel fatto che,rideterminando il costo fiscale, in caso di vendita l'eventuale plusvalenza si riduce.

ESEMPIO: RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONE QUALIFICATA

Costo di acquisto prima della rivalutazione = € 200.000

Corrispettivo della vendita = € 300.000

Plusvalenza = € 100.000

In questo caso il 49,72 % della Plusvalenza risulta imponibile secondo l'aliquota Irpef.

In caso di rivalutazione, ipotizziamo ad € 300.000 la plusvalenza si azzera e non è dovuta alcuna imposta.

Il costo fiscale DELLA RIVALUTAZIONE è dato dal 4 % che va applicata sul valore di € 300.000.

ASPETTI IMPORTANTI IN CASO DI RIVALUTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

- 1) La perizia giurata deve essere predisposta da dottori commercialisti ed esperti contabili o da Revisori legali, e deve riguardare l'intero Patrimonio netto della società partecipata (tenendo conto dei valori di mercato).
- 2) In caso di partecipazione qualificata l'imposta sostitutiva è del 4% sull'intero valore.
- 3) Si applica l'aliquota del 2% se la partecipazione è non qualificata, diversamente l'aliquota scende al 2% se la partecipazione è non qualificata.
- 4) Se il costo della perizia è sopportato dal socio, questo valore va aggiunto al nuovo costo fiscalmente riconosciuto.
- 5) Se invece la perizia è commissionata dalla società questa può dedurre il costo in quote costanti del 20% a partire dall'esercizio di sostenimento.
- 6) Se la partecipazione non rientra in un regime di risparmio amministrato o gestito la perizia può essere predisposta anche dopo la cessione della partecipazione purché entro la data del 30 giugno 2012.
- 7) L'eventuale minusvalenza realizzata rispetto al valore rideterminato è fiscalmente indetraibile.

CASISTICHE IMPORTANTI

Se un soggetto muore dopo aver rivalutato una partecipazione, il nuovo costo fiscalmente riconosciuto non può trasferirsi agli eredi (fanno fede infatti i valori contabili non rivalutati).

Diversamente in caso di donazione di partecipazione rivalutata il soggetto acquisisce il nuovo costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

LA RIVALUTAZIONE DEI TERRENI

Requisiti :

- terreno posseduto al 1° luglio 2011;
- perizia di stima fatta da tecnici (ingegneri, architetti, geometri ecc.);
- la perizia deve essere predisposta prima della cessione del terreno.

IL RIMBORSO DELLE IMPOSTE VERSATE CON LE PRECEDENTI RIVALUTAZIONI

Il decreto sviluppo riapre i termini per la rivalutazioni dei terreni e delle partecipazioni con una importante novità che nel passato ha creato seri problemi: la possibilità di compensare l'imposta sostitutiva pagata in una precedente rivalutazione.

Infatti i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, ovvero, dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, qualora abbiano già effettuato una precedente rivalutazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata in precedenza.

ESEMPIO

Se un contribuente ha già precedentemente rivalutato e la prima rivalutazione ha dato origine ad un debito di € 200, mentre e la seconda operazione ne genera uno di € 220, allora dovrà versare solamente i 20 € eccedenti utilizzando il Mod. F24.

DIVERSE PROBLEMATICHE PRATICHE

Alcuni problemi si possono verificare nel caso in cui il contribuente possieda un'area oppure una partecipazione già affrancata a un valore superiore rispetto a quello odierno.

Infatti un contribuente che aveva già rivalutato precedentemente un'area al valore di € 200.000 euro, versando un imposta sostitutiva di € 8.000, potrebbe trovarsi di fronte le seguenti possibilità:

- 1) se l'area vale ancora 200.000: non vi sono differenze e ripercussioni;
- 2) se l'area viene stimata 400.000: il contribuente può versare solo 8.000 € (differenza tra la nuova sostitutiva di € 16.000 e quella già versata di € 8.000);
- 3) se l'area invece viene stimata con un valore inferiore a seguito di un ribasso del mercato: in questo caso il contribuente potrebbe non versare nulla indicando nel modello F24 quanto dovuto sulla nuova perizia e compensandolo con parte del credito relativo al precedente versamento.

NOVITA' IN MATERIA DI ACCERTAMENTO

Premessa

Tra le nuove disposizioni si prevede, a decorrere dal 1° luglio 2011, l'esecutività dell'atto di accertamento decorsi 60 giorni dalla data della notifica (sicuramente un grosso problema per il Contribuente in quanto lo costringe al pagamento anche in caso di ricorso tributario)¹.

Il legislatore infatti, al fine di semplificare la procedura di riscossione, ha introdotto con il Decreto 78/2010 il principio del "solve et repete" nel diritto tributario con decorrenza dall'1 luglio 2011.

Con il decreto sviluppo si rende meno spinosa l'applicazione della normativa in tema di riscossione prevedendo che:

- 1) la nuova norma si applica agli atti emessi a partire dal 1 luglio 2011 (non viene fatto più riferimento agli atti notificati dal 1 luglio 2011);
- 2) l'avviso di accertamento deve contenere l'intimazione al pagamento sia per le imposte dirette che per l'Iva e l'Irap;
- 3) in caso di presentazione dell'istanza di sospensione cautelare l'esecuzione è sospesa sino al pronunciamento della Commissione Tributaria (con un massimo comunque di 180 gg. dalla data di notifica dell'istanza).

La sospensione non si applica con riguardo alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

Dall'1.07.2011 è presumibile che ogni ricorso sia accompagnato dall'istanza di sospensione cautelare al fine di sospendere l'effetto esecutivo della stessa.

Anzi il Contribuente potrebbe avvalersi anche della procedura d'accertamento con adesione per poter spostare la proposizione del ricorso per altri 90 gg. portando a 150 giorni il termine per impugnare l'avviso. L'Agenzia delle Entrate dovrà quindi aspettare 150 gg. prima di consegnare il ruolo all'Esattoria.

¹Per tutto quanto riguarda le novità approvate col decreto sviluppo, vanno raffrontate con le novità di poco successive approvate con la Manovra Estiva – D.L. 98/2011 conv con mod. con L. n. 111/2011; in particolare il cd. "accertamento esecutivo" sarà operativo solo dall'1 ottobre 2011 (N.d.r.).

Nel caso estremo di presenza del periodo feriali si potrebbe addirittura avere la seguente situazione:

-60 gg. dalla notifica + 90 gg. per accertamento con adesione + 46 gg. per periodo feriale + 30 gg. per consegna ruolo all'ente esattore + 180 gg. di sospensione cautelare prevista dal Decreto sviluppo per un totale di 406 giorni di spostamento dei termini.

RIDUZIONE DELLE CIFRE DA ISCRIVERE A RUOLO A SEGUITO DI ACCERTAMENTO NON DEFINITIVO

Vengono ridotti gli importi da iscrivere provvisoriamente a ruolo, conseguenti ad accertamenti non definitivi, dalla metà a un terzo delle somme corrispondenti ai maggiori imponibili accertati.

NOVITA' IN MATERIA DI ISCRIZIONE DI IPOTECA IMMOBILIARE

Prima di provvedere a iscrivere ipoteca sui beni immobili del contribuente, l'agente della riscossione deve notificare una comunicazione recante l'avviso che, in assenza di pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, si procederà con l'iscrizione.

NOVITA' IN MATERIA DI ISCRIZIONE DI IPOTECA ED ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sviluppo, l'agente della riscossione non può procedere a iscrivere ipoteca se l'importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a ventimila euro, qualora:

- la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio (ovvero sia ancora contestabile in tale sede);
- il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare oggetto di ipoteca ed essa sia adibita a propria abitazione principale. In tutti gli altri casi l'agente della riscossione non può comunque procedere ad iscrivere ipoteca se l'importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente ad € 8.000.

NOVITA' IN MATERIA DI RISCOSSIONE LOCALE

A decorrere dal 1° gennaio 2012, la società Equitalia Spa cessa di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione - spontanea e coattiva - delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate. Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2012, i Comuni effettueranno la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali.

Sempre dalla stessa data, i comuni effettueranno anche la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali secondo specifiche modalità. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino ad € 2.000 - ai sensi del Dpr 602/1973 - le azioni cautelari ed esecutive devono essere precedute dall'invio di due solleciti di pagamento, mediante posta ordinaria, a distanza di almeno sei mesi l'uno dall'altro. Nell'ipotesi in cui i comuni, a decorrere dal 1° gennaio 2012, effettuino in forma diretta la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate oppure si avvalgano delle società a capitale interamente pubblico, viene previsto che il sindaco o il legale rappresentante della società debba nominare uno o più funzionari responsabili della riscossione che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione.

SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI TENUTA DEI REGISTRI CONTABILI CON MEZZI INFORMATICI

Modificato l'articolo 2215-bis del Codice civile in coerenza con la finalità di ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente, con particolare riguardo a quelli gravanti sulle piccole e medie imprese.

Semplificate le operazioni di tenuta informatica di libri, repertori, scritture e documentazione richiesti alle imprese per legge o regolamento. L'intervento incide innanzitutto sull'obbligo di numerazione progressiva e vidimazione delle scritture contabili tenute con strumenti informatici, prevedendo che esso sia assolto mediante apposizione della marcatura temporale e della firma digitale non più ogni tre mesi, ma almeno una volta l'anno.

SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ALLEGATI IVA

Viene escluso l'obbligo di comunicazione delle operazioni, effettuate a favore di soggetti non Iva, di importo non inferiore ad € 3.000, se il corrispettivo dovuto è corrisposto con carte di credito, debito o prepagate.

FATTURE DA RICEVERE E RATEI/RISCONTI

La norma costituisce una deroga al principio di competenza. Tale normativa non si applica ai professionisti in quanto questi soggetti vanno per cassa e non per competenza. La nuova normativa prevista dall'art. 7 c.1 lett. D del decreto sviluppo riguarda solo le imprese in contabilità semplificata che possono dedurre fiscalmente l'intero costo riferito a singole spese di importo fino ad € 1.000 nel periodo in cui ricevono la fattura o il relativo documento.

Secondo la norma queste imprese saranno esonerate dall'obbligo di stanziare le fatture da Ricevere per acquisti di beni o prestazioni di servizi fino ad € 1.000 ed i relativi Ratei/Risconti relativi a spese sempre nel limite di cui sopra.

Sono invece sempre da stanziare le Fatture da emettere anche se di importi inferiori a 1.000 €.

SCHEDA CARBURANTE

Viene abolito l'obbligo di compilazione della scheda carburante se il pagamento avviene a mezzo carte di credito o prepagate. La norma esclude dalla compilazione della scheda solo i contribuenti che utilizzano esclusivamente il sistema di pagamento sopra indicato, di guisa che, invece, se vi è utilizzo di contanti l'operazione deve essere indicata nella scheda carburante.

RATEAZIONE DEI DEBITI TRIBUTARI

Per le somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, il D.L. n. 70/2011 ("Decreto Sviluppo") ha disposto:

- 1) la possibilità di richiedere la rateazione, per un numero massimo di 6 rate trimestrali, anche degli importi pari o inferiori ad € 2.000 senza necessità di presentazione della richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione;
- 2) la necessità di prestare la garanzia soltanto se l'importo complessivo delle rate successive alla prima supera € 50.000 (dall'individuazione dell'ammontare è quindi escluso l'importo della prima rata);
- 3) l'esclusione dalla fideiussione, se dovuta, relativamente alla prima rata.

Inoltre, con riguardo alle somme dovute a seguito della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata non è prevista alcuna differenziazione delle modalità di rateazione a seconda che il relativo importo sia superiore o meno ad € 500. È infine previsto che gli importi delle rate concesse possano essere anche di ammontare decrescente, fermo restando il numero massimo previsto.

NOVITA' IN MATERIA DI DISTRUZIONE DEI BENI

A seguito dell'approvazione del Decreto sviluppo, in riferimento alla distruzione dei beni e alle sue modalità di attuazione, viene elevato da € 5.164 ad € 10.000 l'ammontare massimo di costo dei beni distrutti che può essere provato attraverso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà anziché mediante verbale redatto dalla Guardia di Finanza o da un notaio.

Quindi, nell'ipotesi di distruzione di beni di valore inferiore a 10.000 euro, l'imprenditore per provare la distruzione degli stessi, potrà procedere con la sola produzione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

RIEPILOGO FATTURE MENSILI

Innalzamento ad € 300 dell'importo per riepilogare in un solo documento le fatture ricevute nel mese (il precedente limite era di € 154,93).

DA RICHIESTA DI RIMBORSO A COMPENSAZIONE

La richiesta per rimborso d'imposta fatta dal contribuente in dichiarazione può essere modificata in richiesta di compensazione entro 120 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa. La scelta deve essere effettuata con dichiarazione integrativa da presentarsi entro 120 gg. dal termine ordinario.

RINVIO TERMINI SCADENTI DI SABATO O GIORNO FESTIVO

I versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato od in un giorno festivo, sono sempre rinviati al 1° giorno lavorativo successivo.

VERIFICHE FISCALI E ACCESSI

Esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato, può essere operato al massimo con cadenza semestrale e non può durare più di 15 giorni.

Per le imprese in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi pertanto si applica il periodo di non più di 15 lavorativi (si contano solo i giorni di effettiva permanenza nei locali) mentre per quanto riguarda le imprese in contabilità ordinaria rimangono in vigore i 30 gg. come previsto dallo Statuto del Contribuente.

Gli accessi compiuti in violazione della normativa non sono impugnabili ma costituiscono un illecito disciplinare per i dipendenti pubblici.

DIVIETO DI RICHIEDERE INFORMAZIONI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

Le Agenzie fiscali e gli Enti Previdenziali non dovranno più chiedere al contribuente informazioni che sono già in loro possesso ma sarà loro incombenza acquisirle direttamente.

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

Sono state introdotte semplificazioni in ordine alle comunicazioni a carico dei lavoratori dipendenti e dei pensionati.

Viene infatti abolito l'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi ai familiari a carico (l'obbligo rimane solo in caso di variazione dei dati). Una volta presentata la dichiarazione questa ha effetto anche per gli anni successivi. E' stata introdotta una sanzione a carico del lavoratore che va da € 258 ad € 2.065 in caso di mancata comunicazione.

CREDITO IMPOSTA PER LA RICERCA SCIENTIFICA

Viene istituito, sperimentalmente per il 2011 e 2012, un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università o enti pubblici di ricerca, i quali possono sviluppare i progetti anche in associazione, consorzio, joint venture, ecc., con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico.

Il **BONUS** spetta :

- per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012;
- compete nella misura del 90% della spesa che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010;
- deve essere indicato in dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ad esclusione per i contributi previdenziali e i premi Inail) e non è soggetto all'ordinario limite di utilizzo di 250mila annui previsto dall'art. 1, c. 53, della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008).

Il plafond messo a disposizione ammonta a 55 milioni di euro per l'anno 2011, a 180,8 milioni di euro per l'anno 2012, a 157,2 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 91 milioni di euro per l'anno 2014. Un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate stabilirà le modalità attuative dell'agevolazione.

CREDITO D'IMPOSTA PER INCREMENTI OCCUPAZIONALI

Ai fini della promozione della produttività nelle regioni in ritardo di sviluppo, viene introdotto un credito d'imposta per ogni assunzione di lavoratori, assunti a tempo indeterminato nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia), operata nei 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto (ovverosia tra il 14 maggio 2011 ed il 14 maggio 2012).

Il credito viene riconosciuto ai datori di lavoro nella misura del 50% dei "costi salariali" sostenuti:

- nei 12 mesi successivi all'assunzione per ciascun lavoratore assunto, con le caratteristiche di "lavoratore svantaggiato";
- nei 24 mesi successivi all'assunzione per ciascun lavoratore assunto, con le caratteristiche di "lavoratore molto svantaggiato".

Il credito d'imposta è calcolato sulla base dell'incremento occupazionale rilevato mensilmente, come differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'entrata in

vigore del decreto.

Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro da giugno 2011, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale, anche se assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, che va considerato nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, entro 3 anni dalla data di assunzione.

Il datore di lavoro decade dal suddetto beneficio se :

- il numero complessivo dei dipendenti, risulta inferiore o pari alla "base occupazionale di riferimento" rispetto a quella mediamente rilevata nei 12 mesi precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge ;
- se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
- nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore ad € 5.000, oppure violazioni inerenti alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano stati emanati provvedimenti definitivi da parte della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

Approfondiamo alcune specificità utili per l'applicazione della norma...

COSA SI INTENDE PER COSTI SALARIALI

Per costi salariali s'intende l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende:

- a) la retribuzione lorda, prima delle imposte;
- b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e
- c) i contributi assistenziali per figli e familiari.

COSA SI INTENDE PER LAVORATORE SVANTAGGIATO

Per “lavoratore svantaggiato” s’intende chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

- a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;
- c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
- d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna ;
- f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro (che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile).

COSA SI INTENDE PER LAVORATORE MOLTO SVANTAGGIATO

Per “lavoratore molto svantaggiato” s’intende il lavoratore privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate (di cui all'art.2359 del codice civile) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI “CONTRATTO DI INSERIMENTO” PER LE DONNE

Analisi Normativa

La norma finora ha fatto riferimento alle donne, di qualsiasi età, residenti in un'area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, determinato con decreto del ministro del Lavoro, di concerto con il ministro dell'Economia, sia inferiore di almeno il 20% rispetto a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile sia superiore di almeno il 10 % rispetto a quello maschile.

L'articolo 8, comma 3, del decreto “sviluppo” modifica l'articolo 54, comma 1, lettera e, del D.lgs. n. 276/2003, prevedendo che possono essere assunte con contratto di inserimento lavorativo le donne di qualsiasi età, purché “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”. Viene conseguentemente modificato anche l'articolo 59, comma 3, dello stesso decreto legislativo, con il riferimento al Regolamento n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, per l'identificazione delle condizioni che consentono di fruire delle agevolazioni in caso di assunzioni con contratto di inserimento.

DETRAZIONE 36 % PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

Viene abolito l'obbligo di inviare la comunicazione al Centro operativo di Pescara prima dell'inizio dei lavori. Viene, inoltre, eliminato l'obbligo di indicazione, in fattura, del costo della manodopera utilizzata per l'esecuzione degli interventi agevolati, sinora prevista, a pena di decadenza, dall'art. 1, c. 19, della legge 244/2007.

Il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi: i dati catastali identificativi dell'immobile; se i lavori sono effettuati dal detentore; gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI

Il mutuatario che fino al 31 dicembre 2012 (e prima del 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto) abbia stipulato un mutuo ipotecario non superiore a 200 mila euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, avrà diritto di ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo, qualora non sia moroso e dalla sua situazione economica equivalente (ISEE) non risulti un reddito superiore a 35 mila euro.

L'ente finanziatore potrà anche concordare che la rinegoziazione preveda l'allungamento del piano di rimborso del mutuo per un periodo massimo di 5 anni, purché la durata residua del mutuo all'atto della rinegoziazione non diventi superiore a 25 anni.

PORTABILITA' DEI MUTUI

Vengono semplificate le operazioni di portabilità dei mutui. L'atto di surrogazione (da una banca ad un'altra) può essere presentato anche con la modalità telematica. Viene dato più tempo alle banche e agli intermediari per completare l'operazione di surrogazione: diventano "lavorativi" (e non di calendario) i 30 giorni, decorsi i quali, se la surrogazione non si perfeziona il finanziatore originario è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Le disposizioni sulla portabilità del mutuo si applicano ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con consumatori, o micro-imprese (come definiti dal D.Lgs. n. 11/2010).

CANCELLAZIONE DI SEGNALAZIONI DEI RITARDI DI PAGAMENTO

Al momento della regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni sui ritardi inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro cinque giorni lavorativi da intermediari e banche. Le segnalazioni già registrate dovranno essere estinte entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame se relative al mancato pagamento di un numero di rate mensili inferiore a sei o di un'unica rata semestrale.

NOVITA' IN MATERIA DI “FERMO AMMINISTRATIVO”

Nell'ipotesi in cui venga cancellato il fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dell'articolo 86 del Dpr 602/1973, il debitore non è tenuto al pagamento delle spese dovute: all'agente della riscossione; al Pubblico registro automobilistico gestito dall'Acì ed ai gestori degli altri pubblici registri.

NOVITA' IN MATERIA DI CARTE D'IDENTITÀ E TESSERA SANITARIA

Norme sulla carta di identità elettronica: sarà il ministero dell'Interno il responsabile del processo di produzione e rilascio della stessa. Si prevede l'unificazione della carta d'identità con la tessera sanitaria e la conseguente definizione delle modalità di realizzazione, distribuzione e gestione del documento unificato.

Soppresso il limite di età di rilascio della carta d'identità e modificata la durata di validità della carta di identità:

- 3 anni per i minori di 3 anni,
- 5 anni nella fascia di età 3-18 anni,
- 10 anni per i maggiorenni.

I minori di 12 anni sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali e i minori dei 14 anni che si recano all'estero possono utilizzare la carta d'identità valida per l'espatrio purché accompagnati da uno dei genitori o da chi ne fa le veci o da chi, in qualità di persona, ente o compagnia di trasporto a cui i minori sono affidati, verrà menzionato sulla carta d'identità o in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione.

CONTRATTI BANCARI PER LE IMPRESE

Si dispone che, con riferimento al cliente diverso dal consumatore o dalla micro-impresa, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 dello stesso articolo 118, possano essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati contrattualmente. Queste disposizioni non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame (ossia al 14 maggio 2011). Viene pertanto stabilita l'inefficacia delle modifiche introdotte ai contratti in corso alla predetta data.

21 luglio 2011

Celeste Vivenci